

## COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD

### VERBALE N. 103

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2023 alle ore 15:30 in modalità di mista, in videoconferenza e in presenza, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Alla riunione sono presenti i seguenti componenti effettivi:

*La prof.ssa Elena D'Orlando (La Presidente), il dott. Salvatore Bilardo (MEF- RGS), la Dott.ssa Angela Stefania Lorella Adduce (MEF-RGS); Dott.ssa Maria Teresa Monteduro (MEF-DEF); Dott. Antonio Colaianni (Min-Interno); Pres. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi (Affari europei, sud e politiche di coesione e il PNRR); Dott. Andrea Ferri (ANCI); Dott.ssa Luisa Gottardi (UPI in sostituzione del Dott. Antonelli); Prof. Andrea Giovanardi (PCM- Dip. Affari regionali); Dott. Antonello Turturiello (REGIONI); Dott. Marco Marafini (REGIONI); Dott.ssa Antonietta Mastrocola (REGIONI).*

*e i seguenti membri invitati:*

*il dott. Marco Stradiotto (SOSE); dott. Antonio Caponnetto, dott. Gianfranco Pasquadibisceglie (Ministero per le disabilità), dott. Andrea Bordoni (Ministero Istruzione), dott. Cesare Vignocchi (Ref-ricerche), dott. Danilo Ballanti (ANCI/IFEL) e la dott.ssa Annamaria Ustino e la dott.ssa Antonietta Fortini (MEF-RGS).*

Apres la seduta la **Presidente**, la prof.ssa D'Orlando, che dà inizio ai lavori seguendo i punti indicati all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali;
- 3) Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante il riparto di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore dei comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 4) Varie ed eventuali.

#### **1) Approvazione del verbale della seduta precedente**

La **Presidente** pone in approvazione il verbale n. 102 della seduta della Commissione del 16 maggio 2023, chiedendo se ci siano osservazioni da parte dei componenti che hanno assistito alla precedente riunione.

Non essendoci osservazioni, la **Commissione approva all'unanimità**, con l'astensione degli assenti.

**2) Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali;**

La **Presidente** segnala che sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno la Commissione è integrata dai rappresentanti delle amministrazioni interessate *ratione materiae*, così come previsto all'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021.

La Presidente inizia l'esame del primo schema di decreto.

In primo luogo, segnala che lo schema di decreto, all'art. 1, non include tra i beneficiari delle risorse quelle Regioni a statuto speciale che, con riferimento alle competenze (assistenza e istruzione) e relativi finanziamenti, si collocano in una posizione del tutto analoga alle Regioni a statuto ordinario, ovvero il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Regione Siciliana, come si deduce dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Ciò posto, è opportuno segnalare che venga esplicitato nelle premesse dello schema di decreto la ragione giuridica (ove sussistente), per la quale si dispone un trattamento differenziato tra le Regioni ordinarie e le tre speciali ivi menzionate, pur in presenza di un quadro ordinamentale e finanziario analogo.

Si rileva che, in base alla norma che ha istituito il Fondo di cui si discute (articolo 1, commi 179 e 180, della legge n. 234/2021), la finalità di quest'ultimo è quella di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità su tutto il territorio nazionale: trattasi, infatti, di servizi volti a garantire l'assistenza alle persone con disabilità, che la giurisprudenza costituzionale ha identificato quale nucleo incompressibile di un diritto fondamentale (sent. n. 83/2019). Di conseguenza, al di là dei casi in cui si tratti di funzioni trasferite alle Regioni/Province autonome e da queste integralmente finanziate (come nel caso delle due Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), tutte le Regioni vanno considerate quali enti beneficiari del riparto.

Di conseguenza, la **Presidente** rappresenta la necessità di includere nel riparto le regioni a statuto speciale che sono state menzionate oppure di esplicitare nelle premesse dello schema di decreto le ragioni giuridiche che inducono la loro esclusione.

Sul punto interviene il **dott. Turturiello** rappresentando che, nell'annualità precedente, le Regioni segnalano in sede di Conferenza l'esclusione delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Regione Siciliana. Concorda con le due opzioni proposte dal Presidente, ovvero includere le regioni menzionate nel riparto oppure esplicitare le ragioni che ne determinano l'esclusione.

La **dott.ssa Gottardi** ritiene opportuno far presente le motivazioni che hanno portato alla nascita del Fondo di cui ai commi 179 e 180 della legge n. 234 del 2021. Dal punto di vista dei rappresentanti dell'UPI, il perimetro di applicazione riguarda le regioni a statuto ordinario dal momento che la nascita di tale Fondo deriva dall'applicazione della legge Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56) in base alla quale alcune funzioni che svolgevano le province, ai sensi della legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini), sono state assegnate alle regioni. Premette che è giusto che le regioni a statuto speciale ricevano un trattamento analogo a quello delle regioni a statuto ordinario, ma considerando la dotazione del Fondo risulterebbe difficile garantire la copertura dei servizi includendo nel riparto anche le regioni a statuto speciale. I rappresentanti dell'UPI

propendono quindi per esplicitare nelle premesse del decreto le motivazioni che hanno portato all'esclusione delle regioni a statuto speciale.

La **Presidente** rappresenta che, ferme le considerazioni poste dalla dott.ssa Gottardi sulla nascita del Fondo, la legge n. 234 del 2021 costituisce una nuova fonte normativa, in cui il perimetro di applicazione del contributo è generico e non limitato alle sole regioni a statuto ordinario; quindi, è opportuno rilevarlo dal punto di vista della legittimità del decreto. Sarà la Conferenza a decidere l'eventuale inclusione delle regioni a statuto speciale, oppure a motivare le ragioni della loro esclusione.

Il **dott. Bilardo** osserva che le argomentazioni fornite dalla dott.ssa Gottardi appaiono più di tipo politico e non sono dirimenti per le decisioni da prendere. Infatti, per motivare l'esclusione delle menzionate regioni dal fondo di cui si sta discutendo servono delle argomentazioni tecnico-giuridiche e riferimenti a principi costituzionali che possano rendere non corretto quanto espresso nella proposta di parere. La posizione della Ragioneria è quella di includere tra i beneficiari i territori del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Regione Siciliana e le motivazioni sono ancora più stringenti per il Friuli Venezia Giulia, in quanto la norma che consente la partecipazione a tale Fondo è prevista nello Statuto della regione (articolo 51 dello Statuto).

La **dott.ssa Gottardi** rappresenta che la sua non era una motivazione di ordine politico, ma si tratta semplicemente di richiamare la storia del fondo.

La **Presidente** osserva che la novazione della fonte non consente di valorizzare, sul piano giuridico, le motivazioni rappresentate dalla dott.ssa Gottardi.

Il **dott. Ferri** interviene rappresentando in primo luogo la difficoltà di determinare nettamente il confine tra apporto tecnico della Commissione e questioni connesse che possono avere anche valenza politica. Segnala poi che si interviene su un argomento già istruito e che, quindi, secondo la sua opinione, è estremamente difficile per la Commissione incidere sulla struttura e i criteri di tale decreto; l'intervento della Commissione a norma del comma 592, art. 1, della legge n. 234/2021 dovrebbe avvenire *in itinere* e non alla conclusione del percorso di concertazione tra i ministeri preposti, così da poter contribuire a *"garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio..."*, come indicato in premessa dallo stesso comma 592. Osserva che, per quanto riguarda lo schema di decreto relativo alle regioni, originariamente tale fondo ammontava a 70 milioni di euro ed ora si è incrementato a 100 milioni di euro e che la novazione giuridica non delimita in maniera chiara il perimetro dei beneficiari. Fermo restando questo problema, il dott. Ferri rappresenta che le situazioni di partenza delle regioni che beneficiano del fondo sono diverse e che quindi, approvando il monitoraggio sulle regioni e sui comuni, si riuscirebbe ad avere maggiori informazioni da poter usare l'anno successivo. Rappresenta, infine, che ritiene non trattarsi di "livelli essenziali delle prestazioni", ma di soddisfacimento di bisogni ineludibili degli studenti con disabilità e non è certo che la modifica del perimetro dei beneficiari tramite norme di legge sia di aiuto dal momento che, in assenza del monitoraggio, le risorse di cui si ha bisogno per soddisfare il servizio potrebbero risultare ancor meno sufficienti.

La **Presidente** rappresenta che la Commissione non può esimersi dal fornire un supporto che prenda in considerazione anche i profili di legittimità dei provvedimenti sottoposti al suo parere, specie allorché connessi alla normativa di settore di volta in volta da applicare. Nel caso in esame, ritiene opportuno prospettare alla Conferenza, come suggerimento, due ipotesi da poter seguire, alternativamente, per integrare lo schema di decreto ed evitare contestazioni di legittimità. Per questa ragione, sottopone alla

Commissione di inserire nel parere deliberando l'indicazione di **(a) includere nel riparto anche le suddette tre Regioni a statuto speciale** oppure **(b) esplicitare nelle premesse le motivazioni della loro esclusione**.

***La Commissione approva all'unanimità le integrazioni in via alternativa all'art. 1 proposte dalla Presidente.***

In secondo luogo, passando all'art. 2 dello schema di decreto, la **Presidente** rappresenta che sullo schema di decreto in esame, così come su quello di cui al successivo punto 3 dell'ordine del giorno, la Commissione, in composizione diversa da quella attuale, si era espressa lo scorso anno sul riparto del 2022, facendo alcuni rilievi che erano stati fatti propri dalla Corte dei conti in sede di registrazione. Uno dei rilievi riguardava la mancanza di obiettivi di servizio in termini quantitativi che fossero raggiungibili in base alle risorse assegnate e la mancanza di rendicontazione delle risorse ottenute al fine di valutare l'effettivo miglioramento del servizio. Entrambi gli schemi di decreto reattivo al riparto del 2023 tengono conto di tali osservazioni nella misura in cui è stato inserito l'articolo 2 che riguarda il monitoraggio delle risorse.

Quest'ultimo adempimento acquista particolare rilevanza nella prospettiva della definizione degli obiettivi di servizio in termini quantitativi raggiungibili in base alle risorse disponibili e della rendicontazione delle risorse, ai fini della verifica dell'efficacia del loro impiego in termini di miglioramento effettivo del servizio (si rinvia ai conformi rilievi della Corte dei conti, formulati in sede di registrazione del decreto di riparto del Fondo in oggetto per l'anno 2022). Profili determinanti, considerato che le risorse di cui trattasi sono destinate a finanziare funzioni riconducibili, come sopra ricordato, a livelli essenziali delle prestazioni da garantire sull'intero territorio nazionale.

Sulla base di tali premesse, la Presidente propone di inserire nel parere le seguenti proposte di integrazione al testo dello schema di decreto in esame.

a) Poiché le finalità di cui sopra vanno perseguite attraverso un progressivo affinamento degli strumenti di monitoraggio (calcolando non solo il numero di studenti effettivamente assistiti, il monte ore effettivamente impiegato, ma anche, per esempio, il grado di disabilità, che evidentemente incide sul servizio), sarebbe opportuno specificare nel comma 1 che la scheda di monitoraggio corredata dalle relative istruzioni sia pubblicata **"annualmente"** a cura della CTFS, in modo da rendere edotti gli enti beneficiari che ogni anno dovranno prestare attenzione alle novità che potranno essere introdotte nelle schede di monitoraggio.

b) Inoltre, sulla scorta di quanto precede, sarebbe altresì opportuno introdurre un **"monito"** che sensibilizzi gli enti territoriali sul fatto che solo la raccolta capillare e continuativa dei dati consente di determinare in modo corretto le esigenze dell'ente, la sua reale collocazione rispetto agli obiettivi di servizio e quindi di garantire, in prospettiva, le prestazioni concernenti il nucleo incompressibile di un diritto fondamentale su tutto il territorio nazionale, allocando le risorse dove effettivamente servono. Di conseguenza, propone di inserire nel comma 2, aggiungendovi un secondo capoverso, un **"monito"** che potrebbe essere formulato nel modo seguente: **"la compilazione delle schede costituisce un adempimento amministrativo condizionante l'erogazione delle risorse relative al riparto del Fondo a partire dal 2024"**.

La **Presidente** chiede se ci sono interventi sulle due proposte di integrazione, sottolineando che la discussione riguarda, sul punto, entrambi gli schemi di decreto.

Il **dott. Ferri** non ha nessuna obiezione sull'affinare le informazioni da richiedere agli Enti, aggiungendo però l'impegno alla tempestività. Osserva che nei decreti vi è una prescrizione di spesa per l'anno 2022-2023 che non coincide con la rendicontazione e, quindi, vi è necessità di un allineamento,

specificando, ad esempio, ambedue le annualità scolastiche potenzialmente interessate (2022-23 e 2023-24). Per quanto riguarda le proposte presentate, è favorevole a stabilire condizionalità o altre forme di impulso alla completa compilazione delle schede di monitoraggio.

Il **dott. Ballanti** aggiunge che, dalle discussioni emerse nel tavolo tecnico, l'ipotesi iniziale non era che i Comuni compilassero la relazione di monitoraggio, ma che fosse il Ministero dell'Istruzione e del Merito a fornire le informazioni per la definizione degli obiettivi di servizio. Invece, si chiede ai Comuni l'impegno di raccogliere tali informazioni ma, in base alle proposte emerse nel parere, gli stessi verrebbero penalizzati dall'eventuale inadempimento con il blocco dell'erogazione delle nuove risorse per il 2024.

Sul punto interviene la **dott.ssa Mastrocola**, proponendo, sul monitoraggio, di rilevare anche i potenziali disabili che non accedono al servizio a causa di condizioni di disagio familiare. In merito alla sanzione che blocca l'erogazione del contributo in mancanza della compilazione delle schede, bisognerebbe trovare una maniera diversa di gestire la situazione soprattutto in presenza di comuni che, seppur essendo inadempienti dal punto di vista di compilazione delle schede, forniscono comunque il servizio.

La **Presidente** specifica che la fattispecie non è punitiva, ma è una fattispecie che ha l'obiettivo di far comunque accedere i Comuni a un beneficio economico, previo espletamento di un mero adempimento amministrativo.

La **dott.ssa Mastrocola** chiede che le venga chiarita meglio la questione.

Il **dott. Ferri** interviene sulla questione delle sanzioni, rappresentando la distinzione sistematica nella nomenclatura e nella normativa esistente fra erogazione e assegnazione; con l'assegnazione si acquisisce il diritto, mentre dire che c'è sanzione temporale, cioè a dire che esiste un condizionamento all'erogazione, non incide di fatto sul diritto, al contrario, ritardare l'erogazione stimola l'adempimento. Oggi sui tre servizi del FSC siamo al 90% di compliance e sul sociale 97/99% con un solo comune che nel 2022 ha omesso di mandare la rendicontazione.

Il **dott. Bilardo** chiarisce che sostanzialmente sino a quando l'Ente non invia le schede compilate riferite all'anno precedente, non otterrà l'erogazione delle risorse riferite all'anno successivo, ciò può costituire un incentivo ad effettuare gli adempimenti amministrativi in maniera tempestiva.

Interviene Il **prof. Giovanardi** condividendo l'inserimento dell'avverbio "annualmente" nello schema di decreto e concordando anche sulle questioni riguardanti il monitoraggio. Sulla lettera b) del parere, ovvero quella riguardante gli adempimenti amministrativi che sono condizionanti all'erogazione del contributo, a suo avviso la formulazione di tale monito rientrerebbe nella categoria della sanzione impropria, di conseguenza sembra che venga meno il diritto a ricevere il contributo. Ritiene quindi che la lettera b) del parere venga esplicitata meglio.

La **Presidente** specifica che l'obiettivo non è volto ad incidere sul diritto, ma se la formulazione risulta fuorviante, è senz'altro opportuno migliorarla e, pertanto, invita i membri della Commissione a indicare formulazioni più puntuali da inserire nello schema di decreto.

Interviene il **dott. Pasquadibisceglie** rappresentando che la finalità del contributo di cui si sta discutendo è quella di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e che questi ultimi sono i beneficiari del contributo. Il decreto in esame è analogo a quello dell'anno 2022 ma considera anche le raccomandazioni della Corte dei conti e quelle della Commissione. Per quanto riguarda la

lettera a), concorda con l'inserimento dell'avverbio "annualmente" e non è pienamente d'accordo sul condizionare l'erogazione del contributo per l'anno 2024 alla mancata compilazione delle schede, altrimenti si verrebbe a creare un disorientamento sul territorio per il Comune che deve comunque erogare il servizio al cittadino che lo chiede e che si troverebbe in assenza di risorse. Il rischio è quello dell'attivazione di un contenzioso. Di conseguenza, il dott. Pasquadibisceglie sarebbe maggiormente favorevole al semplice avvio del solo monitoraggio e, in caso di una eventuale mancata compilazione delle schede, vi è tutto l'interesse a far comprendere ai Comuni che tale compilazione è fondamentale per una migliore allocazione delle risorse.

Interviene il **dott. Caponetto** sottolineando che lo scorso anno hanno ricevuto il contributo 6.026 comuni mentre quest'anno sono 6.040 e che, pertanto, la mancata erogazione del contributo, fortemente frammentato, determina la differenza, in termini marginali, tra garantire o non garantire il servizio. Dal punto di vista operativo, il meccanismo che prevede che il contributo venga erogato solo dopo la trasmissione della scheda di monitoraggio, da parte del comune a Sose e la successiva comunicazione periodica da parte di Sose all'ufficio della PCM, che gestisce il capitolo di bilancio e dà avvio al pagamento, determina un eccessivo onere amministrativo che non si riesce a garantire con le attuali risorse. Suggerisce di immaginare due scadenze fisse nel corso dell'anno per liquidare i comuni ritardatari.

Interviene il **dott. Stradiotto** osservando che negli ultimi anni è stata maturata molta esperienza sul monitoraggio e sulla rendicontazione in particolare per le risorse date sul FSC per il potenziamento dei servizi sociali e degli asili nidi. In quei casi è stata prevista una sanzione, per gli enti non rispondenti, che ha permesso di ottenere un elevato grado di compilazione delle schede relative al monitoraggio e alla rendicontazione. Per garantire che il monitoraggio abbia il riscontro da parte di un consistente numero di comuni suggerisce che il decreto preveda qualche misura sanzionatoria per gli enti inadempienti. Si riconnette all'intervento del dott. Ballanti e del dott. Ferri, notando che nel decreto relativo ai Comuni si stabilisce che debba essere svolto il monitoraggio della spesa, mentre nell'altro, relativo alle Regioni, si prevede sia il monitoraggio che la rendicontazione; suggerisce, pertanto, di uniformarli e di fare riferimento solo al monitoraggio per entrambe le rilevazioni. Continua sostenendo che il monitoraggio renderà chiari gli effettivi bisogni permettendo di ripartire in modo diverso e più preciso le risorse che verranno assegnate agli enti territoriali nei prossimi anni; pertanto, per avere una fotografia reale utile a ripartire le risorse del prossimo anno è necessario accelerare i tempi della rilevazione delle risorse ricevute nel A tale fine suggerisce di inserire all'articolo 2 di entrambi i decreti il termine, per esempio, del 31 luglio per la pubblicazione delle schede, in questo modo le schede di rilevazione potrebbero essere pubblicate già dal prossimo mese di settembre in questo modo si darebbe più tempo agli enti per rispondere e si riuscirebbe ad avere i dati in tempi utili per determinare la ripartizione delle risorse 2024 sulla base delle reali esigenze.

La **Presidente**, con riferimento all'intervento del dott. Stradiotto, ritiene opportuno prevedere nel decreto la fissazione di un termine per la pubblicazione delle schede che sono state oggetto di condivisione circa il loro contenuto nel tavolo interistituzionale.

Sull'argomento interviene il **dott. Ballanti** confermando che sono stati condivisi sia lo schema del questionario che le istruzioni.

Interviene il **dott. Colaianni** relativamente all'articolo 2, ritenendo corretto inserire il termine del 31 luglio. Rammenta solo la necessità di descrivere il comma 3 dell'articolo 1, relativo alla destinazione delle risorse in favore degli studenti, in modo più chiaro e più fluido per evitare diverse interpretazioni.

La **Presidente** interviene chiedendo al dott. Pasquadibisceglie se, tra il non prevedere nulla e l'opzione proposta nella bozza di parere, è possibile configurare un'opzione intermedia.

**Il dott. Pasquadibisceglie** rappresenta la difficoltà, senza una previsione di legge, di ipotizzare un sistema che porti i comuni a fornire i dati che servono per arrivare alla determinazione dei LEP. Suggerisce come possibile soluzione la formula della raccomandazione ovvero, non una vera e propria condizione, ma una indicazione che faccia prevedere all'ente che ci sarà una sorta di richiamo da parte dell'Amministrazione dello Stato. Rappresenta che il Ministro per le disabilità non gradisce il linguaggio usato nel testo anche se si riconosce l'importanza di ricevere da tutti i comuni il dato richiesto.

**La Presidente**, con riferimento alla prima parte dell'intervento del dott. Pasquadibisceglie, chiede se si possa ipotizzare un richiamo alla fattispecie generale dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e poi dell'articolo 8 della legge n. 131/2003, ovvero ipotizzare un intervento sostitutivo nella compilazione delle schede che lasci quindi impregiudicata la tempistica dell'erogazione.

Replica **Il dott. Pasquadibisceglie** ritenendo preferibile l'ipotesi di commissariamento rispetto alla condizionalità nell'erogazione.

A seguire, **la Presidente**, ipotizzando le due formule alternative e rimettendo alla Conferenza la scelta politica, chiede ai rappresentanti di SOSE se sia tecnicamente possibile configurare le schede, quanto ai termini per la compilazione, prevedendo anche un ulteriore periodo per far scattare eventualmente l'intervento del commissario *ad acta*.

**Il dott. Stradiotto** risponde che è sempre possibile prevedere una pre-chiusura o un *alert* ma che oggettivamente sui numeri attesi si rischia di avere una risposta solo dal 50/60% dei comuni e questo può creare problemi nella ripartizione delle risorse nei prossimi anni; segnala che si potrebbe assistere al paradosso che i comuni rispondenti potrebbero essere penalizzati mentre i comuni che scelgono di non rispondere potrebbero essere avvantaggiati a non evidenziare la propria situazione questo per il fatto che il meccanismo di ripartizione attuale non tiene conto della gravità delle disabilità. Pertanto, i comuni che vedono la presenza di gravi disabilità, quindi maggior fabbisogno, hanno tutto l'interesse ad evidenziarlo mentre i comuni che non hanno particolari necessità hanno tutto l'interesse a non evidenziare la loro situazione. Per quanto riguarda la possibilità di inserire dei messaggi che incentivino le risposte da parte degli enti suggerisce di definire questo aspetto nella prossima seduta della Commissione dove verranno presentate le due schede di monitoraggio con le relative istruzioni. Si deve far capire agli enti l'importanza di comunicare i dati e la convenienza quindi di rispondere al monitoraggio, anche perché il commissariamento di circa 2000 comuni sappiamo che non verrebbe mai fatto.

**La Presidente** interviene riepilogando: quanto all'inserimento di un "monito", si potrebbe pensare come soluzione a regime quella proposta nel testo inviato; tuttavia, considerato che il processo è in fase iniziale, propone di suggerire, in via alternativa, di utilizzare una formula diversa, ipotizzando che nel caso di inadempimento dei comuni lo Stato si riserverà l'attivazione del potere sostitutivo.

Di conseguenza, la Presidente propone:

(a) di inserire nell'art. 2, comma 1, l'avverbio "**annualmente**";

(b) di inserire nell'art. 2, comma 2, un secondo capoverso formulato, in via alternativa, nel modo seguente:

- "**in caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2 Cost. e dell'art. 8 l. n. 131/2003**";

- “la compilazione delle schede costituisce un adempimento amministrativo condizionante l’erogazione delle risorse relative al riparto del Fondo a partire dal 2024”.

**La Commissione, all’unanimità dei presenti, concorda sulle integrazioni all’art. 2 proposte dalla Presidente.**

In terzo luogo, sulla base dell’osservazione formulata dal **dott. Stradiotto** relativa all’art. 2 dello schema, sia al comma 1 che al comma 2, che definisce la scheda informativa da compilare come scheda di “monitoraggio e rendicontazione”, mentre trattasi di una scheda di monitoraggio poiché, non essendo ancora stati determinati gli obiettivi di servizio, lo scopo della scheda è per l’appunto il monitoraggio e non (anche) la rendicontazione, la **Presidente** propone di **eliminare i riferimenti alla rendicontazione** (“e rendicontazione”), pervenendo così a una formulazione di risulta peraltro analoga a quella di cui allo schema di decreto per il riparto delle risorse tra i Comuni.

**La Commissione, all’unanimità dei presenti, concorda sulle soppressioni all’art. 2 proposte dalla Presidente.**

**3) Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante il riparto di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore dei comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

La **Presidente** procede con l’analisi dello schema di decreto relativo al riparto in favore dei Comuni.

Innanzitutto rileva che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, nella Regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia. Tale modello deriva dalla circostanza per cui la Regione è titolare della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento e di finanza locale e, di conseguenza, svolge la funzione di coordinamento e di perequazione del sistema integrato. Analoga previsione non si riscontra per la Sardegna e la Regione siciliana, in quanto manca loro la competenza in materia di finanza locale.

Conseguentemente, suggerisce di **aggiungere al comma 2 dell’art. 1** dello schema di decreto il seguente capoverso: **“Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, le risorse di cui al presente decreto spettanti ai Comuni ricompresi nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono assegnate alla predetta Regione, che provvede al successivo trasferimento in favore dei propri Comuni secondo il riparto di cui all’allegata tabella”.**

Interviene il **dott. Colaianni** prendendo atto della specifica riguardante la Regione Friuli Venezia Giulia in merito all’articolo 1 dello schema di decreto. Non essendoci osservazioni da parte degli altri Commissari, la Presidente sottopone l’integrazione alla **Commissione**, che **approva all’unanimità**.

In secondo luogo, la **Presidente**, facendo seguito a quanto rilevato in precedenza dal **dott. Ferri** in merito all’ambito temporale di destinazione delle risorse, in considerazione del fatto che la rilevazione dei dati è condotta su anno solare e che l’utilizzo dei fondi avviene nel corso dell’anno scolastico (a cavallo tra due anni solari), suggerisce che nell’art. 1, comma 3, le parole “all’anno scolastico 2022/2023” siano sostituite dalle parole **“agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024”.**

**La Commissione approva la modifica proposta all’unanimità.**



In terzo luogo, **la Presidente**, richiamando le argomentazioni emerse nella discussione sull'art. 2 dello schema di decreto analizzato *sub* (2), propone di inserire anche nello schema di decreto relativo al riparto a favore dei comuni:

(a) nell'art. 2, comma 1, l'avverbio "**annualmente**";

(b) nell'art. 2, comma 2, un secondo capoverso formulato, in via alternativa, nel modo seguente:

- **"in caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2 Cost. e dell'art. 8 l. n. 131/2003";**
- **"la compilazione delle schede costituisce un adempimento amministrativo condizionante l'erogazione delle risorse relative al riparto del Fondo a partire dal 2024".**

***La Commissione, all'unanimità dei presenti, concorda sulle integrazioni all'art. 2 proposte dalla Presidente.***

#### **4) Varie ed eventuali**

**La Presidente** ricorda che, come noto, alcuni dei membri della Commissione e alcuni di coloro che partecipano alla seduta odierna come invitati sono anche componenti del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e presieduto dal prof. Cassese, con compiti istruttori per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di supporto alla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 792 della legge 197/2022. Come è parimenti noto, si sta concludendo una prima fase dei lavori del Comitato, che ha riguardato la ricognizione delle materie nelle quali si possono configurare i LEP. Nel mese di luglio dovrebbe essere reso pubblico l'elenco di tali materie e la Commissione sarà coinvolta nella fase che riguarda l'individuazione dei LEP ai sensi dell'art. 1, comma 793 della legge 197/2022, nonché nella ulteriore fase della determinazione dei relativi costi e fabbisogni standard ai sensi del successivo comma 794.

Infine ricorda ai membri della Commissione, che non vi abbiano ancora provveduto, di inviare alla dott.ssa Ustino la breve nota biografica munita di foto per aggiornare il sito della Commissione. La seduta è tolta alle ore 17:00.